



2022/0219(COD)

22.3.2023

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
(COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

Relatrice per parere: Monika Hohlmeier

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie la proposta di regolamento della Commissione sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni. L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa e il conflitto armato in corso in Ucraina hanno reso evidente che è fondamentale agire ora per affrontare le carenze esistenti. La relatrice condivide l'opinione che, in assenza di coordinamento e cooperazione, i maggiori investimenti degli Stati membri a sostegno della difesa rischiano di accrescere la frammentazione del settore europeo della difesa, di limitare il potenziale di cooperazione durante l'intero ciclo di vita del materiale, di intensificare le dipendenze esterne e di compromettere l'interoperabilità.

Il presente progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per il controllo dei bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e il monitoraggio dell'efficacia in termini di costi delle varie forme di finanziamento dell'Unione nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

In quest'ottica, la proposta della relatrice si concentra su tre settori principali: le tipologie di finanziamento e la scelta dei relativi metodi di attuazione, gli elementi chiave della definizione del programma di lavoro e dei criteri di aggiudicazione e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compreso il rafforzamento del ruolo della Corte dei conti, dell'OLAF e dell'EPPO.

Per quanto riguarda l'attuazione e le forme di finanziamento dell'UE, la relatrice rileva con preoccupazione la preponderanza attribuita nella proposta della Commissione ai finanziamenti non collegati ai costi. La relatrice ricorda che questa non è l'unica opzione disponibile nel regolamento finanziario e sottolinea che strumenti analoghi nell'ambito dei finanziamenti non collegati ai costi, come nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono oggetto di critiche a causa di carenze nella sua attuazione, con problemi quali tappe intermedie poco chiare o la mancanza di una metodologia per quantificare l'impatto dei target intermedi non conseguiti. In questo scenario, la relatrice propone di non limitare l'applicazione di tale strumento a tali metodi di finanziamento e invita la Commissione a esplorare altre possibilità, come il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

La relatrice propone ulteriori miglioramenti per i casi in cui un finanziamento non collegato ai costi sia considerato alla fine appropriato, in particolare per quanto riguarda il perfezionamento della definizione delle tappe fondamentali, le procedure di verifica e le eventuali correzioni in caso di adempimento insoddisfacente. La relatrice propone inoltre di stabilire dimensioni minime per gli appalti congiunti al fine di garantire un impatto reale e misurabile.

Infine, la relatrice propone ulteriori emendamenti volti a garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, specificando il ruolo della Corte dei conti, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), nonché introducendo disposizioni specifiche volte a garantire i loro diritti e l'accesso nei paesi terzi che partecipano allo strumento.

Come nota finale, la relatrice si rammarica profondamente del fatto che la Commissione abbia scelto di presentare la proposta di regolamento che istituisce lo strumento senza includere una

valutazione d'impatto, e ricorda alla Commissione gli impegni assunti nell'ambito della propria agenda "Legiferare meglio".

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la sottocommissione per la sicurezza e la difesa, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I capi di Stato o di governo dell'UE riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE.

Emendamento

(1) I capi di Stato o di governo dell'UE riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE, ***comprese le piccole e medie imprese (PMI).***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare

Emendamento

(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare

quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia.

quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia. ***Tali acquisizioni critiche e urgenti sono finalizzate ad aumentare la quantità di materiale per la difesa già in possesso, il che potrebbe limitare le opportunità di appalti congiunti offerte nell'ambito dello strumento.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze e la base industriale di difesa europea rimane altamente frammentata, priva di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti.

Emendamento

(6) Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze e la base industriale di difesa europea rimane altamente frammentata, priva di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti. ***Alla luce dell'attuale situazione in Europa derivante dalla minaccia per la sua sicurezza, è essenziale stanziare fondi europei per il rilancio degli operatori nel settore della difesa in tutti gli Stati membri al fine di sostenere e incrementare la capacità di difesa dell'Unione, garantendo nel contempo che i fondi stanziati siano spesi in modo efficiente ed efficace.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Inoltre, dato che la base industriale e tecnologica di difesa europea richiede condizioni favorevoli a lungo termine, è della massima importanza garantire l'accesso ai finanziamenti alle

imprese del settore della difesa, come stabilito nella bussola strategica per la sicurezza e la difesa. A causa della mancanza di una classificazione esplicita della sostenibilità nell'ambito della tassonomia dell'Unione, le imprese del settore della difesa dell'UE incontrano notevoli difficoltà nell'ottenere finanziamenti e di conseguenza nell'incrementare la loro capacità produttiva, il che rende la delocalizzazione della produzione al di fuori del mercato interno più attraente agli occhi di tali operatori. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero compiere un primo passo in tal senso e inviare un segnale positivo alle imprese europee della difesa e al settore finanziario adeguando lo statuto della Banca europea per gli investimenti al fine di consentire il finanziamento degli investimenti nel settore della difesa.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace.

Emendamento

(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace, e ***impone pertanto il ricorso a tecnologie all'avanguardia per conseguire capacità militari e di sicurezza ad alte prestazioni, concepite per fare avanzare il più possibile il posizionamento strategico dell'Unione. È inoltre opportuno***

osservare che alcuni Stati membri hanno già aumentato il loro bilancio per gli appalti di materiali della difesa e hanno già avviato procedure di appalto nazionali. Lo strumento significherebbe, per taluni Stati membri, un aumento degli impegni nel periodo 2022-2024 rispetto a un contesto che non richiede la mobilitazione di finanziamenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.

Emendamento

(8) Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni. ***È pertanto necessario stabilire criteri chiari per l'assegnazione dei finanziamenti dell'Unione nel modo più efficace possibile.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si

Emendamento

(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si

traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa.

traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea, ***che è essenziale affinché l'Europa sia in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini.*** In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali nel settore della difesa dell'UE, risulta necessario accelerare l'adeguamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, migliorarne la competitività e l'efficienza e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti.

Emendamento

(10) Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali nel settore della difesa dell'UE, ***nonché a norma dell'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***, risulta necessario accelerare l'adeguamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, migliorarne la competitività e l'efficienza e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti nella base industriale dell'UE avvengano in modo collaborativo, evitando un'ulteriore

Emendamento

(11) Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti nella base industriale dell'UE avvengano in modo collaborativo, evitando un'ulteriore

frammentazione del settore.

frammentazione del settore. *A causa delle differenze tra gli Stati membri, le possibili acquisizioni congiunte spesso fanno crescere il volume dei singoli contratti a un punto tale che, potenzialmente, solo le maggiori imprese dell'industria europea della difesa sono in grado di partecipare a gare e appalti competitivi. Questo costituisce una sfida in particolare per le PMI, poiché in alcuni Stati membri la maggior parte degli operatori del settore dei materiali di difesa è di piccole e medie dimensioni.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati a tali azioni congiunte, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi.

Emendamento

(13) Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati a tali azioni congiunte, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi. *Esso mira a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, portando a una maggiore solidarietà, a una maggiore interoperabilità e a una spesa pubblica più efficiente.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Lo strumento dovrebbe consentire alla base industriale e tecnologica di difesa europea di adattare e aumentare le sue capacità di produzione per produrre i prodotti di difesa necessari, aumentando la non dipendenza da fonti non unionali o non NATO e garantendo che le catene di approvvigionamento della difesa restino legate ai partner dell'Unione e della NATO, contribuendo pertanto al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento e degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *Tra gli obiettivi dello strumento figura l'aumento della capacità produttiva di materiali di difesa ma, sempre conformemente allo strumento, i finanziamenti sarebbero concessi per gli appalti congiunti e per gli Stati membri ma non per l'industria. Pertanto, vi sarebbe una discrepanza tra gli obiettivi dello strumento, le azioni da finanziare e i criteri per la concessione degli aiuti.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di

(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di

appalto comune dovranno essere conclusi con soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato.

appalto comune dovranno essere conclusi con soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune *dovrebbero* essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. ***La politica europea di difesa dovrebbe pertanto essere elaborata per ottimizzare le capacità di tutti gli Stati membri e promuovere la cooperazione in materia di ricerca e tecnologia per garantire uno sviluppo coordinato.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Considerando la natura stessa dello strumento, derivante dalla sua base giuridica, che mira a rafforzare l'industria europea della difesa, le possibilità di deroga ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere ridotte rigorosamente al minimo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 19

(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.

(19) ***Le forme di finanziamento dell'Unione e i metodi di esecuzione del Fondo europeo per la difesa dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tale scelta dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.*** Ove le sovvenzioni a titolo dello strumento possano assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi, i criteri fondamentali dovrebbero essere il conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.

Motivazione

Il finanziamento non collegato ai costi non è l'unico tipo di sovvenzione esistente. Il regolamento finanziario consente una gamma più ampia di strumenti, adattati alle diverse esigenze, che possono essere più adatti al presente regolamento, come sottolineato nel presente emendamento.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione

Emendamento

(20) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione

dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: una descrizione dell'azione che implica la cooperazione in materia di appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; l'ordine di grandezza approssimativo previsto dall'appalto comune e d) il contributo massimo disponibile dell'Unione.

dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: una descrizione dell'azione che implica la cooperazione in materia di appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; l'ordine di grandezza approssimativo previsto dall'appalto comune, d) il contributo massimo disponibile dell'Unione, **e e) la giustificazione dell'adeguatezza di tale specifica forma di finanziamento.**

Motivazione

Come indicato nell'emendamento precedente, il finanziamento non collegato ai costi potrebbe non essere l'opzione di finanziamento più adeguata a seconda delle azioni specifiche da finanziare nell'ambito di questo strumento e potrebbe presentare maggiori sfide per quanto riguarda l'adeguata protezione dell'UE e la sana gestione finanziaria di tali fondi. Sarebbe pertanto auspicabile che la Commissione giustificasse i casi in cui si ritiene che il finanziamento non collegato ai costi sia l'opzione migliore rispetto ad altre possibilità.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore e c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione

Emendamento

(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti **e segnali di investimento a lungo termine per il settore, nonché la dimensione dell'appalto congiunto, al fine di**

di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti.

garantire un impatto reale e misurabile, e c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti.

Motivazione

Il contributo dell'Unione dovrebbe essere destinato a progetti al di sopra di una dimensione minima, al fine di garantire un impatto reale e misurabile.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement, OCCAR).

Emendamento

(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali. ***La Commissione dovrebbe consultare l'ente appaltante sui progressi compiuti per quanto riguarda l'azione prima di eseguire il pagamento ai destinatari, in modo che l'ente appaltante possa garantire il rispetto delle scadenze da parte dei destinatari. L'ente appaltante dovrebbe presentare alla Commissione osservazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda l'azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.***

Motivazione

Gli enti appaltanti, nominati dagli Stati membri o da paesi terzi associati, agiscono per loro conto ai fini degli appalti comuni. È pertanto ragionevole che la Commissione si consulti con loro sui progressi compiuti prima dell'esecuzione del pagamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Le disposizioni, le garanzie e gli importi generali dell'appalto dovrebbero essere il più possibile trasparenti per evitare una lesione degli interessi finanziari dell'Unione, la perdita di credibilità delle Istituzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione e disperdere preziose risorse nell'ambito della guerra in Ucraina;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. ***Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione.***

(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati.

Motivazione

Il regolamento finanziario stabilisce il principio generale secondo cui le sovvenzioni non sono concesse retroattivamente. Gli obiettivi principali di questo strumento, quali definiti all'articolo 3, sono promuovere la competitività, l'efficienza e la cooperazione. Le azioni che sono già in fase di attuazione al momento dell'entrata in vigore del presente strumento non avrebbero richiesto gli incentivi da esso offerti e pertanto le limitate risorse disponibili sarebbero state utilizzate meglio per incentivare azioni di collaborazione future e non realizzate tra gli Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96⁵ e (UE) 2017/1939⁶, è opportuno che gli interessi finanziari

(26) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione

dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari

siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. ***È fondamentale contrastare la corruzione e difendere lo Stato di diritto.*** In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2).

⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2).

⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. A tali paesi terzi dovrebbe essere imposto di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione;

Emendamento

a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione, preservando nel contempo l'efficienza sotto il profilo dei costi;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli obiettivi sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa per consentirle di far fronte in particolare alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

Emendamento

2. Gli obiettivi sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa, **conformemente alla base giuridica dello strumento**, per consentirle di far fronte in particolare alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al

paragrafo 2, l'accento sarà posto sul miglioramento dell'efficienza degli appalti comuni nel settore della difesa.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. ***Sono stabiliti criteri specifici per l'importo da assegnare a ciascuna delle attività di attuazione.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Laddove necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono coprire un periodo antecedente la data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che l'azione non sia iniziata prima del 24 febbraio 2022.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sostegno finanziario dell'Unione può essere erogato tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento

finanziario, in particolare le sovvenzioni. Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi. La priorità è data al finanziamento mediante rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e le deviazioni da tale metodo sono giustificate.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione è limitato al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri o i paesi terzi associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude gli accordi che ne conseguono con i contraenti per conto degli Stati membri partecipanti.

1. Gli Stati membri o i paesi terzi associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude gli accordi che ne conseguono con i contraenti per conto degli Stati membri partecipanti, come specificato. ***La Commissione consulta l'ente appaltante sullo stato di avanzamento dell'azione prima dell'esecuzione del pagamento.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Le garanzie, **gli importi generali dell'appalto** e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta **e di tutte le Istituzioni dell'Unione preposte al controllo del bilancio e alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione**. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Emendamento

9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo in base al quale il prodotto della difesa non può essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. dimensione stimata dell'appalto comune e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati;

Emendamento

5. dimensione stimata dell'appalto comune, **per il quale è fissato un importo minimo che garantisca un impatto reale e misurabile**, e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento

4. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, **e fornisce una motivazione per lo svincolo dei fondi.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il programma di lavoro stabilisce la procedura di valutazione e selezione delle proposte e la descrizione del processo di monitoraggio e esborso durante l'attuazione dell'azione pertinente.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il programma di lavoro specifica la forma di finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 8.

Se necessario, il programma di lavoro contiene una descrizione precisa dei traguardi e degli obiettivi che consenta di determinare i progressi compiuti verso il suo conseguimento, le procedure di verifica e i metodi di correzione in caso di adempimento insoddisfacente.

Motivazione

È necessario un livello adeguato di dettaglio dei traguardi e degli obiettivi, delle procedure di verifica e dei meccanismi di correzione al fine di garantire una sana gestione finanziaria, sulla base dell'esperienza acquisita in altri strumenti quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. **La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, ivi inclusa quella delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, alle azioni realizzate nell'ambito dello strumento, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale.**

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento.

3. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito dello strumento.

4. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l'EPPO può indagare e

perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, se un paese terzo o un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo partecipa allo strumento, esso concede i necessari diritti e accesso richiesti dall'ordinatore responsabile, dall'OLAF, dall'EPPO e dalla Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Motivazione

I ruoli della Commissione, della Corte dei conti, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Procura europea possono essere dettagliati in modo da garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Inoltre, tale ruolo dovrebbe essere rafforzato nel contesto di paesi terzi o soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
Riferimenti	COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET ITRE 12.9.2022 12.9.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 12.9.2022
Relatrice per parere: Nomina	Monika Hohlmeier 11.10.2022
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	19.1.2023
Esame in commissione	28.2.2023
Approvazione	22.3.2023
Esito della votazione finale	+: 21 -: 3 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Corina Crețu, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Viola von Cramon-Taubadel
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Anne-Sophie Pelletier, Bert-Jan Ruissen

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21	+
ECR	Bert-Jan Ruissen
PPE	José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Claudiu Manda, Lara Wolters
Verts/ALE	Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola von Cramon-Taubadel

3	-
ID	Jean-François Jalkh
The Left	Luke Ming Flanagan, Anne-Sophie Pelletier

1	0
ID	Joachim Kuhs

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti